



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

☐ Originale
☐ Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15/2021

OGGETTO: MIGLIORAMENTO LONGITUDINALE E DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DEI CORPI IDRICI (TORRENTI ORBA E LEMME), DIVERSE DALLA CONTINUITA' LONGITUDINALE - LOTTO 2.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

CUP: B35D19000030006

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNO del mese di MARZO alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	=	X	
TOTALI			2	1	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Giovanni Martino Pio Valdenassi, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MIGLIORAMENTO LONGITUDINALE E DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DEI CORPI IDRICI (TORRENTI ORBA E LEMME), DIVERSE DALLA CONTINUITA' LONGITUDINALE - LOTTO 2.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

CUP: B35D19000030006

LA GIUNTA COMUNALE

INNANZITUTTO si richiama l'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di incompatibilità ed il D.Lgs 33/2013, che tale casistica ha integrato, *incidenter tantum* e solo per attestare che nessuna incompatibilità è ascrivibile in capo al Sindaco nella approvazione di tale specifica deliberazione; ciò a seguito di specifico quesito formulato al Segretario Comunale sul dovere di astensione nel caso concreto; non si ravvisano le ipotesi di cui alla normativa, recentissimamente enucleate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5423 della Sezione II, in data 10.09.2020: *"Ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali, "il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. 2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, (ovvero sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico. 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province". In base al dato testuale delle disposizioni dell'art. 78 TUEL la interpretazione sostenuta dagli appellanti non può essere condivisa, in quanto il primo comma dell'art. 78 si riferisce ad un principio generale di imparzialità da cui deriva l'obbligo di astensione, che deve pertanto ritenersi di carattere generale. Ciò è confermato dal secondo comma dell'art. 78 che impone l'astensione non solo dalla votazione ma anche dalla "discussione" di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione di carattere generale prescinde quindi da ogni valutazione sia dell'effettivo contributo causale alla delibera concretamente adottata nonché del concreto rapporto con l'interesse in questione. Solo infatti per le delibere di carattere normativo o generale deve essere considerata la sussistenza di un interesse "immediato e diretto", trattandosi appunto di atti a contenuto generale, mentre in delibere che abbiano ad oggetto situazioni concrete, come nel caso di specie, la disposizione di legge prescinde dalla valutazione di un carattere immediato e diretto dell'interesse. Tale è anche l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di questo Consiglio, per cui "l'astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. Come emerge dal tenore letterale dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla sua ratio, la regola generale è che l'amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia; la deroga divisata per gli atti generali e normativi, oltre a non essere assoluta (perché qualora si profili il concreto 13/9/2020 7/9 interesse personale si ripristina l'obbligo di astensione), è da considerarsi tassativa ed incapace quindi, di incidere sul perimetro della fattispecie ampliandolo internamente (Cons. Stato Sez. IV, 28 gennaio 2011 n.693; Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970). L'obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo "istituzionale" ed un altro di tipo personale. Non rileva quindi che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero*

senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. Viene nella sostanza recepito nella norma in esame quel comune sentire che nei riguardi di coloro che amministrano la cosa pubblica si traduce nel detto secondo il quale essi non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto con l'oggetto della questione che sono chiamati a deliberare (Cons. Stato Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806, per cui, inoltre, solo relativamente agli atti a carattere generale l'amministratore pubblici deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado). Di recente, inoltre, la Sezione, con un orientamento dal quale non si ritiene di potersi discostare, si è espressa nel senso che proprio l'obbligo di astensione, tipizzato dall'art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario del principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo. L'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; id. Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654)";

ESAMINATA quindi e successivamente risolta la questione preliminare, si passa a discutere nel merito;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale unitamente alla Provincia di Alessandria, i Comuni di Basaluzzo, Bosco Marengo, Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino, Consorzio Destra Bormida e Consorzio Irriguo Torrente Lemme in qualità di "Enti convenzionati tramite accordo procedimentale", ha partecipato ad un Bando della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Tutela delle Acque approvato con D.D. n. 142/A160A del 18.04.2018, avente ad oggetto "Progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. 38-6589 del 9 marzo 2018 da finanziare con i fondi di cui all'art. 21 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in attuazione del Piano di Tutela delle acque (D.C.R. 117-17031 del 13.03.2007)";

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 27/18 in data 15.06.2018 di approvazione del Progetto Tecnico Definitivo e dello schema di accordo tra il Comune di Frugarolo e gli Enti stipulanti l'accordo convenzionale di cui sopra, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che con D.D. n. 441 del 29.11.2018, il progetto presentato dal Comune di Frugarolo in qualità di soggetto Capofila con Enti pubblici e privati, alcuni con rappresentanza territoriale: Provincia di Alessandria, Comune di Basaluzzo, Comune di Bosco Marengo, Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino, Consorzio Destra Bormida e Consorzio Irriguo Torrente Lemme in qualità di "sottoscrittori dell'accordo", è stato finanziato per un importo di €. 257.074,77 oltre ad un cofinanziamento previsto di €. 24.300,00;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO CHE il principio di mancata suddivisione in lotti di un appalto pubblico deve essere adeguatamente motivato, e, "a contrario" è possibile ed opportuna la scomposizione di un appalto unico in uno o più lotti funzionali per esigenze di appalto celere o per urgenze imposte dal cronoprogramma dei lavori in itinere (vedi: *Tar Sicilia – Palermo* (28 maggio 2018, n. 1202), richiamando quanto affermato in giurisprudenza, già in vigenza del vecchio codice appalti, ricorda come le stazioni appaltanti debbano, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e che, nella determina a contrarre, le P.A. medesime debbano indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, essendo la regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza; il principio della suddivisione in lotti può però essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni in lotti.

In particolare è invalida l'indizione della procedura dell'ASP Palermo, laddove non ha suddiviso in tre lotti funzionali altrettanti servizi differenti. La discrezionale suddivisione, o non suddivisione, in lotti di un appalto deve essere coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel relativo procedimento di affidamento, e deve essere motivata sin dall'inizio, non essendo sufficienti richiami generici dell'Amministrazione ad avere un unico gestore per tutti i servizi.

Il principio della suddivisione in lotti di un appalto può essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione della discrezionalità della Stazione Appaltante, sindacabile soltanto nei

limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto "di grosse dimensioni" in lotti.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2044 del 3 aprile 2018 nella quale ha richiamato i dettami previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il quale la Stazione Appaltante, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, devono suddividere gli appalti in lotti funzionali ma possono anche non farlo motivando la scelta all'interno del bando di gara o nella lettera di invito);

UDITA la relazione illustrativa del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e del Procedimento Geom. Alfredo Rosina del Progetto Esecutivo in oggetto, relativa ai Lavori in argomento;

VISTO il Progetto Esecutivo del Lotto 2 redatto dall'Ing. Virgilio Anselmo dello Studio ANSELMO Associati con sede in Chieri (TO), che prevede una spesa complessiva di €. 134.055,48, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Piano della Sicurezza;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro economico di spesa;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Schema di contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici;

e recante il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI	€. 93.000,00
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 3.000,00
A2) Importo lavori soggetto a base d'asta (A+A1)	€. 93.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA 22% su importo lavori €. 93.000,00	€. 20.460,00
B2) Spese tecniche Progettazione, D.L., Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza e contabilità	€. 10.000,00
B3) Spese tecniche Collaudo opere strutturali	€. 900,00
B4) C.N.P. 2,98% su B2)	€. 298,00
B5) C.N.P. 4,00% su B3)	€. 36,00
B6) IVA 22% su spese tecniche e C.N.P. (B2+B4)	€. 2.265,56
B7) IVA 22% su spese tecniche e C.N.P. (B3+B5)	€. 205,92
B8) Incentivi per funzioni tecniche Ufficio Tecnico Comunale 2,00% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	€. 1.860,00
B9) Indennizzi e ripristini IVA 22% compresa	€. 5.000,00
B10) Contributo ANAC	€. 30,00
Totale somme a disposizione	€. 41.055,48
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	€. 134.055,48
	=====

DATO ATTO che:

- il Progetto Esecutivo, redatto in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione ed alle disposizioni di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Frugarolo;

DATO ATTO che le spese necessarie alla realizzazione dell'Opera sono previste nel Bilancio pluriennale 2021/2023 in corso di approntamento e attualmente in esercizio provvisorio autorizzato ed D.M. 13 gennaio 2021 sino al 31.03.2021, alla MISSIONE/PROGRAMMA 09.01-2/MACRO AGGREGATO 03, gestione RESIDUI/COMPETENZA, esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., alla presente opera pubblica Deliberata dalla Giunta Comunale, assistita dalla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

RITENUTO, dopo attenta analisi, il progetto stesso meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità, del Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla Regolarità Tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito a quella Contabile del presente atto ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il Progetto Esecutivo dei lavori di “miglioramento longitudinale e delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale Torrente Orba – Lotto 2” redatto dai dall'Ing. Virgilio Anselmo dello Studio ANSELMO Associati con sede in Chieri (TO), il cui quadro economico è meglio descritto nella parte espositiva cui si rinvia e composto dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati:
 - Relazione Tecnico Illustrativa;
 - Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - Piano della Sicurezza;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro economico di spesa;
 - Cronoprogramma dei lavori;
 - Schema di contratto;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elaborati grafici;
- 2) **DI DARE ATTO** che le spese necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto, sono previste nel Bilancio pluriennale 2021/2023 in corso di approntamento e attualmente in esercizio provvisorio autorizzato ed D.M. 13 gennaio 2021 sino al 31.03.2021, alla MISSIONE/PROGRAMMA 09.01-2/MACRO AGGREGATO 03, gestione RESIDUI/COMPETENZA, esercizio finanziario 2021;
- 3) **DI RINVIARE** al R.U.P. per l'adozione degli atti connessi e conseguenti con la presente deliberazione, per il seguito di competenza;
- 4) **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15/2021

(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO LONGITUDINALE E DELLE CONDIZIONI
IDROMORFOLOGICHE DEI CORPI IDRICI (TORRENTI ORBA E LEMME), DIVERSE
DALLA CONTINUITA' LONGITUDINALE - LOTTO 2.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
CUP: B35D19000030006**

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, 01.03.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente oggi 16.03.21 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 31.03.21 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 16.03.21

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, co. 33, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì
